

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 108 DEL 22/12/1998

ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- Il comma 1 dell'art. 63 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, che per quanto concerne l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevede:
 - § la possibilità da parte del Comune di escludere l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - § la contestuale facoltà di istituire un canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dal 1° gennaio 1999, da disciplinare con regolamento;
- la potestà regolamentare generale in materia di entrate conferita ai Comuni dall'art. 52 del citato decreto legislativo 446/1997.
- la proposta dell'Ufficio Tributi di approvazione di idoneo regolamento che disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche uniformato ai criteri del tributo che sostituisce per mantenere uniformità applicativa nei confronti dell'utenza:
- la bozza di "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", con decorrenza dal 1° gennaio 1999, proposto dall'Ufficio Tributi.

RITENUTO di approvare il Regolamento che entrerà in vigore dal 1° gennaio 1999, composto da n. 18 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,

DOPO breve discussione;

VISTO il parere del Responsabile del servizio interessato;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare l'allegato "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" che entrerà in vigore dal 1° gennaio 1999, composto da n. 18 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

CANONE
OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 2
ART. 2 -	OGGETTO DEL CANONE	PAG. 2
ART. 3 -	SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	PAG. 3
ART. 4 -	MODALITA' PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI	PAG. 3
ART. 5 -	REVOCA DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	PAG. 3
ART. 6 -	OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE	PAG. 4
ART. 7 -	OCCUPAZIONI PERMANENTI. DISCIPLINA E TARIFFE	PAG. 4
ART. 8 -	OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DISCIPLINA E TARIFFE	PAG. 5
ART. 9 -	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO. DISCIPLINA	PAG. 6
ART.10 -	CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO	PAG. 7
ART.11 -	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA. DETERMINAZIONE DEL CANONE	PAG. 8
ART.12 -	ESENZIONI	PAG. 9
ART.13 -	DENUNCIA E VERSAMENTO DEL CANONE	PAG.10
ART.14 -	ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE DEL CANONE	PAG.12
ART.15 -	SANZIONI	PAG.13
ART.16 -	FUNZIONARIO RESPONSABILE	PAG.13
ART.17 -	ABOLIZIONE DELLA TASSA OCCUAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	PAG.14
ART.18 -	ENTRATA IN VIGORE	PAG.14

ALLEGATI:

§ "A" ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE.

§ "B" TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE.

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 2
OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.
5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 3
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

ART. 4
MODALITA' PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED
AUTORIZZAZIONI

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art.2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
2. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente regolamento competono al Sindaco o al funzionario dallo stesso delegato.
3. Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare

alcuna protesta, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, come previsto dall'art.5.

ART. 5 REVOCA DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni di cui al precedente art.4 dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.
2. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni è disposta dall'Ufficio competente al rilascio di tali atti ai sensi dell'art.4 del presente regolamento dopo tre atti di sospensione emessi dal Comune ai sensi dell'art.13, comma 8 del presente regolamento.

ART. 6 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.
3. Il canone è graduato secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art.2, sono classificate in due categorie secondo l'elenco allegato alla lettera "A".
4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si procede all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.
6. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa secondo il prospetto allegato alla lettera "B".

ART. 7 OCCUPAZIONI PERMANENTI DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo. Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie

metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo comma 4.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente art.2, la tariffa è pari al 30 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale. La riduzione prevista dal presente comma non è cumulabile con quella di cui al precedente comma 1.
3. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
4. Ove le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

ART. 8 OCCUPAZIONI TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art.6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni e fino a 30 giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento; per le occupazioni superiori a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.
2. Il canone si applica in relazione alle seguenti fasce orarie:
 - fino a 8 ore: riduzione del 50 per cento
 - da 8 a 16 ore: riduzione del 20 per cento
 - da 16 a 24 ore: tariffa intera.Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa per le occupazioni del suolo comunale è ridotta ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 150 al metro quadrato per giorno.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
4. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
5. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30 per cento. Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.
6. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento.
8. Per le occupazioni temporanee, diverse di quelle di cui all'art.10, di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle ai commi 1, 2 e 4 in quanto applicabili.

ART. 9
OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO.
DISCIPLINA

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono assoggettate in base ai criteri stabiliti dal successivo art.10.
2. Il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 10
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL
SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
4. Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una tantum per le spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.
5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 8, è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
 - il canone base è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
 - per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti percentuali.
 - A. occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento
 - B. occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento
 - C. occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.
6. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi il canone è determinato forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art.63, comma 2, lettera f del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446.

ART. 11
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA.
DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.
2. Il canone va applicato ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita nel presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica automaticamente per ciascuno di essi.
5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione dei suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo 7.
6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuo in base alle tariffe approvate dal Comune.

ART. 12 ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province e comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le esenzioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
 - c. sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
 - d. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - e. le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - f. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - g. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

- h. le occupazioni di aree cimiteriali;
- i. gli accessi carrabili;
- j. commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- k. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
- l. occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione e manutenzione riguardanti infissi e pareti di durata non superiore ad un'ora;
- m. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
- n. occupazioni per le operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore a 6 ore;
- o. le occupazioni esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- p. le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

ART. 13

DENUNCIA E VERSAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art.3 devono presentare all'Ufficio tributi apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora quest'ultima sia stata rilasciata nel mese di dicembre: nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio qualora la nomina dello stesso sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi dell'occupante, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestazione deve essere allegata alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
Nel caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al Comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune denuncia di subentro.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di cui all'art.9, comma 1 il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone, e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, il pagamento del canone può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto, in via anticipata.
6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi lire ventimila per le occupazioni permanenti e lire cinquemila per le occupazioni temporanee.
7. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a £. 500.000 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, semprechè la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza sopra indicati.
8. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti autorizzatori, ai sensi dell'art.4 del presente regolamento.

ART. 14

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dal Comune e accettata dal concessionario, è effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art.13 – comma 4 – entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia: A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, in unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.
6. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del

pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora in ragione del 5 per cento annuo dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 15 SANZIONI

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento del canone dovuto.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggiore canone dovuto.
3. Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa del 25 per cento del canone dovuto.
4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
5. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1,2,3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
6. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del cinque per cento annuo.
7. Le sanzioni indicate nei commi 1,2,3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 16 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso di gestione in forma diretta, il Sindaco nomina il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 17 ABOLIZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Dal 1° gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, riferiti a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art.51 del decreto legislativo 507/1993.

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.